

Région Autonome  
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma  
Valle d'Aosta

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per le attività agricole per autoconsumo.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

**VISTA** la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATI** i seguenti atti e provvedimenti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ordinanza del Ministero della salute 22 marzo 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 *“Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79 che, nell'abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per*

*fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*

**RILEVATO** che l'Organizzazione mondiale e della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

**RICHIAMATE** le seguenti proprie ordinanze:

- n. 111 del 15 marzo 2020, con la quale sono stati regolamentati gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dal territorio regionale ed è stato disposto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio regionale;
- n. 116 del 19 marzo 2020, con la quale è stata disposta la chiusura dei cantieri e sono state previste ulteriori misure di limitazione degli spostamenti e di contrasto di forme di assembramenti di persone;
- n. 139 del 4 aprile 2020 con la quale sono state previste ulteriori disposizioni per evitare l'assembramento di persone;

**ATTESO** che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 all'art. 1, punto ee), chiarisce che resta garantita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi e, all'art. 2, dispone la sospensione di tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3, fra le quali rientrano le attività di coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (Codice Ateco 1);

**CONSIDERATO** che il suddetto decreto ha autorizzato, ricomprendendole nell'allegato 3, anche le attività relative alla cura e manutenzione del pasaggio (Codice Ateco 81.30);

**RITENUTO** che la coltivazione dei terreni per uso agricolo e le attività dirette alla produzione per autoconsumo rientrano fra le attività consentite, anche al di fuori del Comune di residenza, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l'uso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con l'indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito;

**RITENUTO** che, visti i dati forniti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, sia necessario, in ogni caso, prevedere, nell'ambito dell'evoluzione del quadro normativo statale, misure al fine di limitare il più possibile la diffusione del contagio;

**ATTESO** che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto "distanziamento sociale", oltre ad alcune misure;

**CONSIDERATO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**SU PROPOSTA** dell'Unità di Crisi;

## **ORDINA**

1. Lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole anche di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, e la conduzione di piccoli allevamenti, per produzioni di autoconsumo sono consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l'uso di tale superficie

agricola e il suo utilizzo ai predetti fini, con l'indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al sito.

2. Durante lo svolgimento di tali attività agricole è vietato ogni assembramento di persone e l'accesso al fondo è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l'accesso è limitato ad una sola persona;
3. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno quattro metri, con l'obbligo di indossare mascherine o mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.

L'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione  
*Renzo Testolin*